

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO: CRITERI DI DEROGA AL LIMITE MASSIMO DI ASSENZE DEGLI ALUNNI

Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio che ai sensi degli articoli 2 e 14 del DPR 122/2009 e dell'articolo 5 del decreto legislativo 62/2017, ai fini della validità dell'anno scolastico (scuola secondaria di primo e secondo grado), compreso l'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

La normativa vigente prevede che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, certi e documentati, deroghe al suddetto limite.

Si precisa che sarà compito del consiglio di classe, verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Si propongono i seguenti criteri di deroga:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;*
- terapie e/o cure programmate;*
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche documentate, organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;*
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;*
- gravi disagi socio-familiari documentati dai Servizi Sociali e/o Specialisti del settore.*